



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 24 DEL 18 giugno 2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31.12.2019 (art. 17 D.L. n. 90/2014)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva di Area;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa”;

VISTO lo Statuto dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017, ai sensi della Legge Regionale 23 settembre 2016 n. 22, articolo 7 comma 2;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132/4 del 19 aprile 2007 modificato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 51 del 08.06.2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.127 del 09.11.2020, con il quale su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 53/36 del 23.10.2020 è stato nominato il dott. Adamo Pili, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della L.R. 7.01.1977 n 1, Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) per il tempo strettamente necessario all’approvazione della legge di riforma di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 42/9 del 22.10.2019 e, comunque, fino al 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto presidenziale della Regione Sardegna n. 149 del 31/12/2020, con il quale su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 66/9 del 28/12/2020, a far data dal 1° gennaio 2021, è stato prorogato il commissariamento dell’Azienda e l’incarico di Commissario straordinario al Dott. Adamo Pili per il tempo strettamente necessario all’approvazione della legge di riforma e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA la propria nota n. 12623 del 7 aprile 2021, inviata agli Assessorati regionali dei Lavori Pubblici e degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nonché a tutto il personale aziendale, con la quale – sulla base della ricognizione effettuata dagli uffici sull’anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della Direzione Generale di Area – si individua l’Ing. Gianpaolo Sanna quale Direttore Generale f.f. ai sensi dell’art. 30, comma 1, secondo periodo, Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO l'art. 2 comma 1 lettera a) del predetto T.U.S.P. che stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono *le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;*

VISTO il successivo l'art. 4 comma 1 che prevede che le pubbliche amministrazioni, *non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;*

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'edilizia abitativa, ai sensi delle norme istitutive, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro prot. DT 15445 del 04.03.2021 acquisita al nostro prot. con n. 8538 del 08.03.2021 con la quale si rappresenta che le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U.S.P. devono comunicare, per le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale al 31/12/2019, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del T.U.S.P. e l'esito della revisione;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Azienda non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 del T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata che indica la totale assenza nell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa di qualunque forma di partecipazione societaria e che dunque non si rende necessario valutare profili di razionalizzazione delle stesse;

UDITO il Direttore Generale che esprime parere di legittimità sull'atto;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione effettuata sulle partecipazioni possedute dall'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa alla data del 31/12/2019, accertando che la stessa Azienda non possiede alcuna partecipazione ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
2. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva in quanto non soggetta a controllo preventivo di cui all'art. 3 della Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14.

Cagliari, 18.6.2021

Il Commissario Straordinario
Dott. Adamo Pili

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

Il Direttore Generale
Ing. Gianpaolo Sanna